

Disposizioni in materia di sicurezza urbana integrata, prevenzione dei reati predatori e istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge è adottata ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nell'ambito delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa locale, governo del territorio, politiche sociali e sviluppo economico, nel rispetto delle competenze riservate allo Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica.
2. La Regione Abruzzo promuove la sicurezza urbana quale bene pubblico primario, perseguendo il miglioramento della vivibilità dei territori, la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e l'incremento della sicurezza percepita dai cittadini.

Art. 2 (Sicurezza urbana integrata)

1. Per sicurezza urbana integrata si intende l'insieme coordinato di interventi di prevenzione sociale, riqualificazione urbana, sviluppo economico locale, supporto organizzativo e tecnologico alla polizia locale, nonché di sostegno ai cittadini per la prevenzione dei reati predatori.
2. Le disposizioni della presente legge non incidono sulle funzioni di pubblica sicurezza riservate allo Stato.

Art. 3 (Ambiti di intervento)

1. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:
 - a) interventi di prevenzione del disagio sociale e promozione della legalità;
 - b) programmi di riqualificazione urbana e contrasto al degrado;
 - c) sostegno organizzativo e tecnologico alla polizia locale;
 - d) promozione di progetti integrati di sicurezza urbana;
 - e) misure di sostegno economico ai cittadini per la prevenzione dei reati predatori.

Art. 4 (Coordinamento istituzionale)

1. La Regione promuove il coordinamento tra politiche regionali, enti locali e autorità statali competenti.
2. A tal fine favorisce:
 - a) la collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del Governo;
 - b) la partecipazione dei Comuni ai Patti per l'attuazione della sicurezza urbana;

- c) la condivisione di dati in forma aggregata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- d) l'attuazione di progetti sperimentali di potenziamento delle attività di controllo della sicurezza urbana ai sensi dell'articolo 24-bis della legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012).

Art. 5

(Programma regionale per la sicurezza urbana integrata)

1. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, il Programma regionale per la sicurezza urbana integrata.
2. Il Programma individua:
 - a) le priorità territoriali di intervento;
 - b) i criteri di finanziamento;
 - c) gli indicatori di monitoraggio e valutazione;
 - d) le modalità di coordinamento con gli enti locali.
3. Il Programma è approvato previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 6

(Sostegno ai Comuni)

1. La Regione concede contributi ai Comuni per progetti di sicurezza urbana integrata.
2. Sono prioritari i progetti localizzati in aree caratterizzate da fenomeni di microcriminalità, degrado urbano o vulnerabilità sociale.

Art. 7

(Forme di cittadinanza attiva e controllo di vicinato)

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle forme di cittadinanza attiva comunque denominate e, in particolare, del controllo di vicinato, come strumenti finalizzati al miglioramento del senso civico, della solidarietà collettiva, dell'attività di prevenzione delle criticità territoriali, della vivibilità degli spazi pubblici, delle relazioni tra popolazione, servizi comunali e polizia locale.

Art. 8

(Referenti per la sicurezza - Street Tutor)

1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.
2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita

la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13 della l. 94/2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.

Art. 9

(Prevenzione dei reati predatori)

1. La Regione promuove interventi finalizzati alla prevenzione dei furti e dei reati predatori ai danni delle abitazioni private, dei condomini e delle attività economiche.
2. Sono favoriti in particolare:
 - a) sistemi di videosorveglianza urbana integrata;
 - b) progetti di sicurezza partecipata;
 - c) interventi di miglioramento dell'illuminazione pubblica;
 - d) iniziative di sensibilizzazione e formazione.

Art. 10

(Istituzione del Bonus Sicurezza Abruzzo)

1. È istituito il "Bonus Sicurezza Abruzzo", quale misura di sostegno economico finalizzata al rafforzamento della prevenzione dei reati predatori.
2. Il Bonus è destinato a:
 - a) cittadini residenti nella Regione Abruzzo;
 - b) condomini e associazioni di residenti;
 - c) micro e piccole imprese operanti nel territorio regionale.
3. Il contributo è concesso per l'installazione, l'ammodernamento o il potenziamento di:
 - a) sistemi di allarme antintrusione;
 - b) impianti di videosorveglianza;
 - c) dispositivi di sicurezza passiva (porte blindate, serrature di sicurezza, inferriate);
 - d) tecnologie integrate di prevenzione.
4. Il contributo regionale è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
 - a) modalità di presentazione delle domande;
 - b) criteri di priorità, anche con riferimento all'indicatore ISEE o alla localizzazione in aree maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità;
 - c) modalità di erogazione e rendicontazione;
 - d) controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari.
6. I contributi concessi alle imprese sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei limiti del regime "de minimis".

Art. 11
(Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana, con funzioni di analisi, monitoraggio, supporto tecnico e valutazione delle politiche attuate ai sensi della presente legge.
2. L'Osservatorio svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) raccolta ed elaborazione di dati statistici, in forma aggregata e anonima, relativi ai fenomeni di microcriminalità e degrado urbano;
 - b) monitoraggio dell'attuazione del Programma regionale di cui all'articolo 5;
 - c) analisi dell'impatto degli interventi finanziati, ivi compreso il Bonus Sicurezza Abruzzo;
 - d) supporto tecnico agli enti locali nella progettazione degli interventi;
 - e) predisposizione di report periodici e proposte migliorative.
3. La composizione, le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
5. L'Osservatorio opera nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e si avvale delle strutture amministrative regionali competenti.

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di efficacia, efficienza e impatto territoriale della sicurezza urbana integrata.
2. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione una relazione contenente:
 - a) lo stato di attuazione del Programma regionale;
 - b) le risorse stanziare e impegnate;
 - c) il numero di beneficiari suddiviso per tipologia (cittadini, condomini, imprese, Comuni);
 - d) la distribuzione territoriale degli interventi;
 - e) la tipologia degli interventi finanziati;
 - f) indicatori di risultato relativi alla sicurezza percepita e alla vivibilità urbana, sulla base di dati aggregati disponibili;
 - g) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e proposte di modifica normativa.
3. Il Comitato per la Legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la Legislazione, può mettere in atto le

procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa e sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.
7. Le attività di monitoraggio e valutazione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, avvalendosi delle strutture amministrative esistenti.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo regionale per la sicurezza urbana integrata" di un importo complessivo pari ad euro 500.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 500.000,00, ciò esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.
3. Per gli anni successivi al 2026 si provvede con legge di bilancio.
4. Il Fondo può essere incrementato, nel rispetto dei regolamenti europei e della programmazione regionale vigente, mediante:
 - a) risorse derivanti dai Programmi regionali cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027;
 - b) risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - c) ulteriori risorse statali o dell'Unione europea compatibili con le finalità della presente legge.
5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/5 del 16.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

DT/PF/fb/lc